

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello così composta:

Dott. Edoardo COFANO	Presidente
Dott.ssa Benedetta THELLUNG	Consigliere
Dott.ssa Patrizia MANNACIO	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento in grado di appello iscritto al n.1992 dell'anno 2010
trattenuto in decisione all'udienza del 2.2.2016

TRA

1)PARTITO POLITICO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
(C.F.97146890583)

in persona di Angelo Sandri quale segretario politico nazionale e di
Palmiro Scalabrin quale segretario amministrativo nazionale

2)ANGELO SANDRI in proprio (C.F.SNDNGL54A31G284Q)

3)SILVIO FREGONESE (C.F. FRGSLV39A31D740D)

tutti rapp.ti e difesi dall'avv.to TODISCO ANTONIO , ed elett.te dom.ti
presso lo studio dell'avv.to MARIA DI RITO in VIA BUCCARI 3 ROMA ,
come da procura in atti .

APPELLANTI

E

**UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI
DI CENTRO UDC (C.F.97259000582)**

dom.to, in primo grado, presso lo studio dell'avv. Martuccello in P.LE DON
MINZONI N.9 ROMA.

APPELLATO

NONCHE'

**ASSOCIAZIONE PARTITO POLITICO DELLA DEMOCRAZIA
CRISTIANA (C.F. 97146890583)**

dom.ta in ROMA VIS ANTONIO BERTOLONI N. 26/B presso lo studio
dell'avv.to Massimiliano Brugnoletti .

APPELLATA CONTUMACE

NONCHE'

CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI (CCD) (C.F.96249560580)

dom.to in primo grado presso lo studio dell'avv. Martuccello in P.LE
DON MINZONI N.9 ROMA.

APPELLATA CONTUMACE

NONCHE'

CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI (CDU) (C.F.97120620584)

dom.to in primo grado presso lo studio dell'avv.to Serafina Denise Amendola
e Maurizio Aloise in VIALE G. Mazzini n. 134 ROMA

APPELLATO

NONCHE'

PARTITO POPOLARE ITALIANO (C.F.80198590582)

In persona dei leg. rapp.ti Luigi Gilli (tesoriere) e Nicodemo Nazzareno
Oliviero (segretario generale)

rapp.to e difeso dall'avv.to MAURIZIO DELL'UNTO ed elett.te dom.to
presso lo studio del difensore in VIA DORA N.1 ROMA

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale n. 18113/2009 pubblicata in data 23.9.2009 avente ad oggetto "Associazione – Comitato"

CONCLUSIONI

APPELLANTI:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello Voglia riformare la sentenza del Tribunale di Roma, n.19113/2009 del 15.09.2009 depositata in cancelleria il 23.09.2009, oggetto del presente gravame per i motivi sopra illustrati. Con vittoria di spese diritti e onorari dei due gradi di giudizio "

APPELLATO PARTITO POPOLARE ITALIANO:

" L'avv.to Cristini eccepisce l'improcedibilità dell'appello per mancata notifica al partito politico Udc."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 16.20006 Angelo Sandri e Palmiro Scalabrin, qualificatisi rappresentanti del partito politico Democrazia Cristiana, avevano convenuto avanti al Tribunale di Roma i seguenti partiti; l'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (U.D.C.); i Cristiani Democratici Uniti (C.D.U); l'Associazione Partito Politico della Democrazia Cristiana; il Centro Cristiano Democratico (C.C.D.) ed il Partito Popolare Italiano (PPI) per sentire dichiarare la nullità e/o simulazione assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia/ e/o inopponibilità delle delibere della Direzione nazionale del 18 e 21 gennaio 1994 e del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana del 29.1.1994, e di ogni atto successivo al 17.1.1994 dispositivo di diritti e beni , materiali ed immateriali mobili ed immobili della D.C. cui la stessa non avesse partecipato, manifestando il proprio consenso a norma di legge e statuto; l' avvenuta costituzione del nuovo partito politico del PPI, soggetto diverso dalla Democrazia Cristiana; per fare accertare il diritto

Alce

della Dc, rappresentata dal Sandri all'uso della denominazione "Democrazia Cristiana", dell'acronimo "DC", e del simbolo scudo crociato con la scritta "LIBERTAS"; per ottenere l'inibizione all'uso di detta denominazione e del segno distintivo da parte dei convenuti; per ottenere la condanna delle convenute associazioni al risarcimento del danno derivate dall'uso illecito della denominazione e del distintivo e la condanna dell'UDC, CDU, CCD, PPI alla restituzione, anche per equivalente di tutti i beni mobili ed immobili indebitamente sottratti all'attrice, e/o al risarcimento del danno; o in subordine all'indennizzo conseguente all'indebito arricchimento.

Ciò nella premessa che in data 23 luglio 1993, a seguito della profonda crisi politica che aveva investito il partito politico della Democrazia Cristiana, a partire dalla data del 23.7.1993 si era svolta l'"Assemblea Programmatica costituente"; che il successivo 26 luglio l'assemblea aveva deciso di dare vita da un nuovo soggetto politico di ispirazione cristiana e popolare; che il 18 gennaio si era costituito il Partito Popolare Italiano; che il giorno successivo la maggioranza dei parlamentari eletti alla Camera ed al Senato nelle liste della DC avevano aderito al PPI; che si erano poi costituiti gli altri partiti (UDC, CDU, CCD e l'Associazione Partito Politico della Democrazia Cristiana), i quali, sebbene la Democrazia Cristiana non si fosse mai sciolta si erano divisi il patrimonio in danno degli associati.

Da qui il ricorso all'autorità giudiziaria sul rilievo della violazione delle norme statutarie nell'adozione delle citate delibere.

Si era costituita la UDC impugnando le avverse domande e chiedendo che venisse dichiarata la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del Sandri; l'inesistenza e/o inammissibilità e comunque la prescrizione dei diritti azionati avverso le delibere e gli atti dispositivi della Democrazia Cristiana; e che la controparte fosse condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Aveva sostenuto che le delibere non erano state impuginate nei termini di cui all'art. 23 c.c. ed aveva contestato la legittimazione della DC

rappresentata dal Sandri atteso che questa formazione politica non poteva dirsi la continuazione della storica Dc; aveva inoltre eccepito la propria estraneità al giudizio in quanto si era costituita solo nel marzo del 2002.

Si erano altresì costituiti in giudizio, con comparse di analogo contenuto il CCD ed il CDU, i quali avevano anche svolto domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c..

Il PPI costituendosi in giudizio aveva contestato anch'essa la legittimazione attiva del Sandri ed eccepito la prescrizione dell'azione.

Anche l'Associazione Partito Politico della Democrazia Cristiana si era difesa in modo analogo, ed in via riconvenzionale aveva chiesto inibirsi alla parte attrice l'uso della denominazione "Democrazia Cristiana" e dell'acronimo DC.

In corso di causa, e più precisamente nel corso del sub procedimento cautelare promosso dall'attrice, era inoltre intervenuta volontariamente in giudizio Aurora Olga Ines Matera la quale si era dichiarata unica legittimata a rappresentare la Democrazia Cristiana attrice ed aveva chiesto accogliersi le domande attoree.

Avevano spiegato intervento adesivo Angelo Sandri in proprio che, quale associato della Democrazia Cristiana a far data dal 1994, aveva chiesto accogliersi le domande attoree; mentre il difensore della Matera aveva dichiarato di rinunciare all'intervento.

Rigettato il ricorso cautelare la causa era proseguita nel merito, con l'intervento di Silvio Fregonese, quale associato della Dc a far data dal 1994 che aveva insistito anche egli per l'accoglimento della domanda attrice.

Il giudice di prime cure, respinte le istanze istruttorie, con la sentenza gravata ha:

- dichiarato ammissibili gli interventi di Angelo Sandri e Silvio Fregonese;
- dichiarata cessata la materia del contendere sull'intervento della Matera;

- respinto tutte le domande attore; ha respinto la domanda riconvenzionale del PPI;

- in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Associazione partito politico della democrazia Cristiana ha inibito all'attrice di utilizzare la denominazione Democrazia Cristiana ed il relativo acronimo DC.

Ha poi regolamentato le spese di lite condannando la parte attrice, Sandri e Fregonese in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'UDC, in favore del CDU, in favore del CCD; ed in favore dell'Associazione Partito Politico della Democrazia Cristiana; ha parzialmente compensato le spese di lite tra l'attrice e gli intervenuti ed il Ppi; e condannato attrice ed intervenuti in solido al pagamento del restante 50%;

Ha infine respinto le domande riconvenzionali di responsabilità ex art. 96 c.p.c. proposte da UDC, CDU, E CCD.

Hanno interposto appello il Partito Politico della Democrazia Cristiana, Angelo Sandri in proprio e Silvio Fregonese in proprio, evocando in giudizio l'UDC, il CCD, il C.D.U., l'Associazione Partito Politico della democrazia Cristiana, ed il PPI.

Gli appellanti hanno censurato a) l'erronea lettura della documentazione in atti nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto che nell'Assemblea tenutasi in Roma il 18 gennaio 1994 aveva esclusivamente mutato la propria denominazione in quella di Partito Popolare Italiano; b) la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui erano state accolte le domande spiegate dall'Associazione Partito Politico della democrazia Cristiana; c) l'illogicità, l'incongruenza e l'inadeguatezza della motivazione, lesiva, in quanto tale del diritto di difesa; d) l'erroneità della sentenza laddove, nel liquidare le spese di lite, non aveva specificato il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile nel caso di specie.

Tanto premesso hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

Nella contumacia del CDU, dell'Associazione Partito Politico della democrazia Cristiana, si è costituito il PPI che, qualificando l'istanza di sospensiva quale opposizione all'esecuzione, ha insistito pregiudizialmente per la sua inammissibilità e nel merito per il rigetto dell'appello.

All'udienza di trattazione gli appellanti, stante l'esito negativo della notifica all'UDC ed al CCD hanno chiesto termine per il rinnovo della citazione in appello a dette parti, e la Corte ha autorizzato quanto richiesto fissando quale termine per l'incombente la data del 15.3.2011.

Alla successiva udienza del 28.6.2011 la difesa degli appellanti ha dichiarato di rinunciare alla richiesta già autorizzata di rinnovo della notifica, e l'appellato PPI ha eccepito l'improcedibilità dell'appello.

La causa è stata quindi rinviata per conclusioni e trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 1190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'improcedibilità dell'appello va dichiarata con esclusivo riferimento alle domande spiegate nei confronti dell'UDC e del CCD ; ossia nei riguardi delle associazione nei cui confronti gli appellanti hanno omesso il rinnovo della notifica.

In caso di pluralità di domande proposte nello stesso giudizio e non legate tra loro da un vincolo di dipendenza, ciascuna di essa rimane distinta dalle altre e può avere vita autonoma. Non ricorre, nella specie, una ipotesi di litisconsorzio necessario che rende necessaria l'integrazione obbligatoria del contraddittorio; se è vero che detta integrazione deve essere disposta non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma anche nell'ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), laddove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, onde evitare

che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (Cfr. Cass.n. 14253/2016 e Cass.n. 1225/2007), pur tuttavia nel caso di specie non è da ritenere che ricorra detta ipotesi.

Infatti, nella non contestata ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza gravata, sia il CCD, costituito all'indomani dell'Assemblea del 1994, che l'UDC, erano formazioni autonome costitutesi a seguito del recesso di alcuni associati dalla Democrazia Cristiana "storica", sicchè ogni statuizione afferente la validità, esistenza e/o efficacia della delibera della Democrazia Cristiana, non è destinata a produrre effetti diretti nei loro confronti.

CCD e CDU sono anche indifferenti rispetto all'ordine di inibitoria dell'acronimo e del nome DC, utilizzato dall'associazione Partito Politico della Democrazia; mentre le domande restitutorie e risarcitorie sono evidentemente legate all'accertamento della responsabilità delle singole associazioni convenute in giudizio.

Nel merito.

Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che nell'assemblea della DC tenutasi in Roma in data 18 gennaio 1994 la Democrazia Cristiana si limitò a mutare la propria denominazione in "Partito Popolare Italiano".

Il Tribunale ha così motivato: *"..Che tale sia il contenuto della decisione assunta nel corso di tale adunanza (nonostante il richiamo al contenuto dell'Assemblea costituente che si sarebbe tenuta il 26.7.1994) risulta quanto mai chiaro, posto che nel relativo verbale si legge: che il segretario politico Martinazzoli evidenziò chiaramente che gli uomini "liberi e forti" aderenti al partito dovevano considerarsi continuatori con la nuova denominazione di partito Popolare Italiano"; che l'assemblea " con larghissima ovazione cui si sono riuniti tutti i presenti esprime la propria adesione accogliendo la nuova denominazione di Partito Popolare Italiano" di seguito indicato come PPI. Dal contenuto del verbale di adunanza non emerge, contrariamente a quanto*



sostenuto da DC Sandri, in alcun modo la volontà dei presenti di costituire un nuovo partito politico denominato PPI....”

Ad avviso degli appellanti tale motivazione sarebbe in contrasto con quanto emergerebbe dalla produzione documentale della DC Sandri, e con quanto affermato anche in altra sentenza del Tribunale di Roma (la n.19381/2006 emessa nel procedimento promosso dalla DC-Sandri al fine di inibire al CDU l'uso del simbolo e del nome della DC e dei beni del partito) nella quale era stato affermato che l'unico organo che poteva disporre il mutamento del nome del partito era il Congresso, avendo il Consiglio Nazionale solo compiti di indirizzo politico; e che le deliberazioni di altri organi non potevano assumere che il valore di mera proposta al congresso.

Principio questo confermato, secondo gli appellanti, anche ed in altri molteplici indirizzi giurisprudenziali secondo i quali la violazione delle norme statutarie rende la delibera affetta da vizi così gravi da importare l'inesistenza della delibera stessa.

Alla luce dei precedenti evocati, gli appellanti asseriscono, quindi, che le statuizioni del *giudice di prime cure* nella parte in cui ha negato che la deliberazione del 18.1.1994 sia affetta da radicale inesistenza e/o nullità assoluta, non paiono fondate, essendo al contrario evidente il grave vizio inficiante la delibera impugnata in quanto adottata da un organo incompetente. Al che conseguirebbe che la storica DC non si sarebbe mai sciolta, avendo continuato la sua attività politica; e che il PPI, il CCD ed il CDU sono formazioni politiche sorte per iniziative di dissenzienti rispetto alle iniziative politiche della DC, e quindi soggetti diversi dalla storica CD.

Il motivo non è fondato.

Oltre alla preliminare considerazione che la legittimazione ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea contrarie allo statuto è riservata agli organi dell'ente ed agli associati e non all'associazione, siccome ^{previsto} dall'art. 23 primo comma c.c. (dettato per le associazioni riconosciute, ma applicabile analogicamente, per detta parte, anche alle associazioni non riconosciute); con

la conseguenza che l'associazione appellante sarebbe priva di legittimazione, vi è un ulteriore rilievo di natura assorbente.

La tesi dell'inesistenza giuridica delle deliberazione assunta il 18 gennaio 1994 si fonda, come sottolineato dal giudice di prime cure, sull'asserita violazione dell'art.135 dello statuto della Democrazia Cristiana; statuto del quale, tuttavia, è stata omessa, in appello, la produzione.

Le parti appellanti infatti non hanno prodotto, come è dato evincere dall'indice del fascicolo di parte, il fascicolo di primo grado con i documenti ivi inseriti.

Come autorevolmente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. SS.UU. 3033 /2013; Cass.n. 11797/2016) nel vigente ordinamento processuale, poichè il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("*novum iudicium*"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("*revisio prioris instantiae*"), l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado.

La mancata produzione di copia dello statuto impedisce di valutare la fondatezza del motivo; e le conseguenze negative di detta mancata produzione gravano, per quanto sopra detto, sull'appellante, determinando il rigetto del motivo.

Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, in accoglimento della riconvenzionale svolta dall'Associazione partito politico della democrazia Cristiana, ha inibito all'associazione appellante l'utilizzo della denominazione "Democrazia Cristiana".

La parte di sentenza censurata (riportata nell'atto di appello) è quella il cui il Tribunale ha affermato: "*Quanto alla controversia relativa all'uso della denominazione "Democrazia Cristiana".... Si osserva : G) che la registrazione, da parte di DC Sandri del proprio emblema e della propria denominazione come marchio in base all'art. 21 terzo comma della legge sui marchi n. 929 del 1942 non è di nessuna utilità ai fini della decisione della*

lite, posto che da un lato il simbolo non costituisce certamente marchio di impresa e dall'altro è da escludere, per quanto sopra esposto, che DC-Sandri abbia diritto all'uso del nome e del segno grafico costituito da uno scudo crociato cui si discute; h) che per quanto sopra evidenziato in ordine ai fatti rilevanti aventi ad oggetto l'uso della denominazione e del simbolo, da un lato si evidenzia che gli originari litiganti in ordine alla riferibilità, all'una ovvero all'altra associazione, della denominazione "Democrazia Cristiana (ci si riferisce al PPI ed la CDU) hanno abbandonato da tempo tale denominazione e che la stessa è stata utilizzata in via esclusiva da DC-Rotondi sin dalla data della relativa costituzione.. con il consenso degli altri partiti di ispirazione cattolica raggruppanti persone che avevano avuto significative esperienze politiche in seno alla Democrazia Cristiana....".

Ad avviso di parte appellante la motivazione sarebbe avulsa dalle risultanze di causa ed erronea in quanto la DC-Rotondi aveva chiesto il rigetto delle domande proposte per avere ottenuto l'autorizzazione all'uso di simbolo e denominazione con lettera del PPI del 17.11.2004; ossia con una lettera la cui validità ed efficacia era contestata dall'istante in quanto l'atto di disposizione sull'uso del nome sarebbe riferibile a soggetti privi di potere dispositivo.

La motivazione sarebbe inoltre contraddittoria e scarsamente comprensibile laddove ha escluso la possibilità della DC Sandri di utilizzare il nome ed il simbolo della DC mentre lo ha riconosciuta per la DC Rotondi nonostante detto partito si fosse costituito successivamente alla delibera del 18.1.1994.

Il motivo non coglie nel segno; infatti il Tribunale ha ricollegato l'utilizzo della denominazione non ad un atto autorizzativo, quanto invece ad una situazione di fatto, ossia all'oggettiva utilizzazione esclusiva di tale denominazione da parte della DC-Rotondi; di modo che la stessa aveva acquisito, in forza alla percezione che di essa si aveva tra quanti condividessero gli ideali di ispirazione cattolica, una forza distintiva.

Il giudice di prime cure, motivando sul punto aveva infatti premesso che le denominazioni delle associazioni non riconosciute debbono essere

naturalmente formate in modo tale da possedere una effettiva efficacia distintiva da valutare in riferimento alla percezione che di essa possono avere i terzi.

Forza distintiva che non ha evidentemente riconosciuto alla DC-Sandri, della quale aveva in ogni caso negato la continuità con la storica DC, avendo escluso che di questa ne fosse stato deliberato lo scioglimento.

Tale ragionamento non pare in alcun modo censurato con il gravame; e quindi il motivo va respinto.

Con ulteriore motivo gli appellanti si dolgono dell'omessa esplicitazione, da parte del giudice di prime cure, del criterio logico giuridico seguito per la formazione del suo convincimento in riferimento alle fonti di prova, e della conseguente lesione del diritto di difesa.

La contestazione è formulata in modo assolutamente generico.

Va sottolineato che secondo la S.C. (Cass. SS.UU. n. 23299/2011) affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che il difetto di specificità comporta che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limita a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.

Lo stesso dicasi con riguardo all'ultimo motivo che riguarda il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite. Anche in tal caso gli appellanti si sono limitati a censurare l'omissione del giudice in ordine all'indicazione del sistema di liquidazione adottato ed alla tariffa professionale applicabile alla controversia, ed a contestare il quantum liquidato.

Non hanno minimamente indicato quale, a loro avviso sarebbe stato il diverso sistema di liquidazione da adottare, e men che meno la corretta somma da liquidare.

Conclusivamente l'appello svolto nei confronti del PPI, del CDU e dell'Associazione Partito Politico della Democrazia Cristiana va respinto.

Le spese di lite da liquidarsi in favore del PPI, unica associazione costituita, vanno poste a carico degli appellanti in solido, in applicazione del principio della soccombenza.

Nella liquidazione delle spese del grado di appello va fatto riferimento ai parametri stabiliti per le cause di valore indeterminabile nel DM Giustizia n.55/2014; ed infatti i parametri previsti da detto decreto vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data del 3.4.2014 (cfr. Sent. Cass.SS.UU. N. 17405/2012; Cass.SS.UU. n. 17406/2012).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definendo il giudizio, così provvede:

- a) dichiara l'improcedibilità dell'appello nei confronti dell' **UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO UDC**, e del **CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICI (CCD)**;
- b) respinge l'appello svolto nei confronti delle restanti parti;
- c) condanna gli appellanti, in solido al pagamento delle spese di lite, in favore del **PARTITO POPOLARE ITALIANO**, liquidando le stesse in complessivi € 8200,00 in essi compresi € 8066,00 per compensi (fase di studio € 2938,00; fase introduttiva € 1585,00; fase decisionale €4083,00)oltre iva, cpa e contributo spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.1. 2017.

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Patrizia Mannacio



Il Presidente
dott. Edoardo Cofano

